



Comune di Ortona Dei Marsi

Provincia di L'Aquila

Piazza G. Marconi n. 3 – 67050 Ortona Dei Marsi

www.comune.ortona.aq.it - e-mail: info@comune.ortona.aq.it

REGOLAMENTO

COMITATO GEMELLAGGI

TITOLO I	4
Disposizioni attuative del Comitato	4
Art. 1.....	4
Principi generali.....	4
Art. 2.....	4
Istituzione e finalità.....	4
Art. 3.....	4
Risorse economiche	4
Art. 4.....	5
Rapporti con l'AICCRE	5
Art. 5.....	5
Composizione.....	5
Art. 6.....	5
Norme transitorie.....	5
Art. 7.....	6
Durata del Comitato Gemellaggi.....	6
Art. 8.....	6
Comitato esecutivo	6
Art. 9.....	6
Cause di decadenza.....	6
Art. 10.....	6
Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato Gemellaggi	6
Art. 11.....	7
Validità delle sedute del Comitato Gemellaggi.....	7
Art. 12.....	7
Validità delle sedute del Comitato Esecutivo.....	7
Art. 13.....	7
Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi	7
Art. 14.....	7
Gestione Servizio Tesoreria	7
Art. 15.....	8
Referente Ufficio gemellaggi	8
Art. 16.....	8
Luoghi di riunione	8
Art. 17.....	8
Attrezzature e beni.....	8
TITOLO II	8
Disposizioni per le attività di relazione	8
Art. 18.....	8
Libero interscambio.....	8

Art. 19	9
Ospitalità Comitati gemellati	9
Art. 20.....	9
Spese di soggiorno.....	9
TITOLO III.....	9
Disposizioni finali	9

TITOLO I

Disposizioni attuative del Comitato

Art. 1

Principi generali

L'Amministrazione comunale per quanto disposto dall'art. 2 comma 5, dello Statuto Comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse, legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio d'esperienze.

Art. 2

Istituzione e finalità

È istituito nel Comune di Ortona Dei Marsi il Comitato Gemellaggi, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 36 del 24 novembre 2002, col compito di:

- a) Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Ortona Dei Marsi con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.
- b) Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 3

Risorse economiche

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 e 2, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione d'ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato Gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte del Comune di altri Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti d'entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4
Rapporti con l'AICCRE

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5
Composizione

Del Comitato fanno parte:

- a) Il Sindaco pro-tempore, che lo presiede;
- b) Il rappresentante designato dell'Amministrazione civica con eventuale delega alla carica di Presidente;
- c) Il rappresentante designato da ciascuna realtà associativa presente sul territorio, che si riconosca nei fini individuati nel presente regolamento;
- d) Il rappresentante designato da ciascuna categoria rappresentativa delle realtà economiche del territorio, che si riconosca nei fini individuati nel presente regolamento;
- e) I rappresentanti designati tra gli studenti, docenti scolastici, giovani e anziani del Comune;
- f) Ne fanno parte inoltre i cittadini che si trovano nei fini individuati nel presente regolamento e che ne richiedono l'adesione al Presidente del comitato.

Art. 6
Norme transitorie

Il Comitato istituito con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 24 novembre 2002 è riconfermato ed adeguato a quanto stabilito nell'art. 5 del presente Regolamento e rimane in carica nei termini stabiliti dall'art. 7.

Art. 7
Durata del Comitato Gemellaggi

Il Comitato Gemellaggi decade 90 giorni dopo lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

Art. 8
Comitato esecutivo

Il Comitato eleggerà fra i suoi membri il Comitato Esecutivo, composto da:

- a) Il Sindaco pro-tempore in qualità di Presidente onorario;
- b) Il Presidente;
- c) Due Vice-Presidenti;
- d) Un Segretario;
- e) Un Segretario aggiunto;
- f) Un Tesoriere;
- g) Un Tesoriere aggiunto.

Il Comitato esecutivo avrà mandato biennale senza vincoli alcuno di riconferma dei membri.

Art. 9
Cause di decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato Gemellaggi ovvero del Comitato Esecutivo avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenze ingiustificate e reiterate;
- c) per richiesta delle Associazioni d'appartenenza;
- d) per la richiesta della maggioranza assoluta degli altri membri.

Art. 10
Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato Gemellaggi

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma concernente l'anno successivo; ed entro il 30 maggio, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri del Comitato.

Art. 11

Validità delle sedute del Comitato Gemellaggi

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 12

Validità delle sedute del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, di cui all'art. 8, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente, convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente quattro componenti. Per la validità delle sedute dovrà essere presente la maggioranza dei componenti del collegio.

Art. 13

Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi

Le convocazioni del Comitato Gemellaggi, con ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o affissione nei luoghi pubblici, o comunicazione telematica con preavviso di almeno tre giorni;

Le convocazioni del Comitato Esecutivo avverranno senza alcuna formalità né termini di preavviso;

Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Gestione Servizio Tesoreria

Per il servizio di Tesoreria il Comitato può disporre di un conto corrente. Il conto dovrà essere intestato al Comitato con firme disgiunte del Presidente, Segretario e Tesoriere. Ogni fine anno il Tesoriere dovrà redigere il Rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea plenaria del Comitato entro il 30 maggio dell'anno successivo, per la sua approvazione.

Art. 15
Referente Ufficio gemellaggi

Per le attività correnti di carattere amministrativo il Comitato Gemellaggi ed il Comitato Esecutivo si avvalgono dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi e nominato dall'Amministrazione con atto formale. Il Comitato Esecutivo, in caso di necessità può nominare un gruppo di lavoro per lo svolgimento di progetti o di pratiche di particolare complessità ed impegno.

Art. 16
Luoghi di riunione

Il Comitato Gemellaggi e il Comitato Esecutivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e d'ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o nei casi d'impedimento da un vice Presidente e dal Segretario.

Art. 17
Attrezzature e beni

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, sono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

TITOLO II
Disposizioni per le attività di relazione

Art. 18
Libero interscambio

Il Comitato di Gemellaggio rappresenta la base e l'opportunità di conoscenza della vita quotidiana dei cittadini d'altri paesi europei, di parlare con loro e scambiarsi esperienze, sviluppare progetti comuni su aspetti d'interesse comune come l'integrazione locale, l'ambiente, lo sviluppo economico e le differenze culturali e pertanto sensibilizza e favorisce il libero interscambio anche di soli individui o famiglie.

Art. 19
Ospitalità Comitati gemellati

Sarà compito del Comitato Esecutivo di elaborare ed aggiornare un elenco delle famiglie disposte ad ospitare i rappresentanti del paese gemellato e valutare le effettive condizioni di ospitalità. Nell'evenienza di rescissione dell'impegno assunto da qualche famiglia o di insufficienti alloggi, il Comitato Esecutivo adotterà tutte le necessarie iniziative per non compromettere il buon svolgimento del soggiorno.

Art. 20
Spese di soggiorno

Le spese per l'alloggio, i pasti ed eventuali regali non contemplati nell'ambito delle uscite ufficiali saranno a carico delle singole famiglie ospitanti. Le sole spese derivanti per l'organizzazione delle cerimonie ufficiali e per gli eventuali omaggi in tali occasioni, saranno a carico del Comitato Gemellaggio il quale a seguito di rendiconto ufficiale redatto dal Tesoriere può usufruire d'eventuali contributi suppletivi da parte del Comune oltre a quanto disposto nell'art. 3. Le spese di viaggio e quant'altro non contemplato nell'ufficialità delle cerimonie o nel regolamento del paese ospitante, in occasione di visite ufficiali, sono a carico dei singoli visitatori.

TITOLO III
Disposizioni finali

Il Regolamento, approvato dall'Assemblea del Comitato di Gemellaggio, recepito dal Consiglio comunale, e dall'Amministrazione per il disposto degli artt. 3, 10, 15 e 20, sostituisce integralmente il precedente, emanato con il disciplinare di costituzione del Comitato gemellaggio e parte integrante della delibera di Consiglio n. 33 del 24 novembre 2002.

Trasmesso in data 17/06/2005 con protocollo del Comune n. 1624.

Il Presidente Comitato Esecutivo
De Matteis Remo

Il Segretario Comitato Esecutivo
Eramo Bice Marina

Recepito dal Consiglio comunale con delibera n. del